



SETTORE TECNICO F.I.G.C.
Stagione Sportiva 2018/2019

COMUNICATO UFFICIALE N. 116

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 17 gennaio 2018 svoltasi a Firenze.

Procedimento disciplinare a carico di **BIAGIO SAVARESE** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **BIAGIO SAVARESE** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, dell'art 3, comma 1, del C.G.S., dell'art. 37, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico nonché delle norme del Codice Etico della FIGC (doni o altre forme di omaggi – secondo il quale ai tesserati federali è consentito accettare doni o altri omaggi, solo se di modico valore o comunque tali da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come strumenti volti ad ottenere vantaggi in modo improprio non potranno in nessun caso essere accettati regali sotto forma di denaro o facilmente convertibili in esso ...) perché, in occasione del corso UEFA B svoltosi a Caserta dal 15.1.2018 al 29.03.2018 al quale il Savarese partecipava come docente, accettava dai partecipanti la somma di € 1.140,00 in contanti per poter acquistare un omaggio di suo gradimento, somma che provvedeva a restituire solo in data 11.06.2018, dopo circa due mesi e solo dopo aver avuto contezza della diffusione della notizia della regalia, sollecitando e convincendo il sig. Angelo Valerio, cui aveva restituito la somma , ad inviargli una mail – poi effettivamente inviata il 25.06.2018 – con frasi atte a sollevarlo da qualsiasi responsabilità e pertanto dal contenuto palesemente mendace.
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi diciotto;

Ritenuto che:

in via preliminare

- l'eccezione di inammissibilità della memoria difensiva del deferito, sollevata dalla Procura Federale in udienza, è stata respinta in quanto la memoria è stata depositata nel termine di tre giorni prima dell'udienza previsto in via generale dal CGS a garanzia del diritto di difesa del deferito;
- le istanze istruttorie avanzate dal deferito nella sua memoria difensiva sono da respingersi in quanto irrilevanti, dal momento che i fatti oggetti del deferimento e decisivi ai fini del giudizio risultano comprovati e confermati dallo stesso deferito come specificato nel seguito della presente motivazione;

- risultano altresì irrilevanti oltre che intempestivi gli estratti conto del deferito depositati in udienza;

nel merito

- risultano comprovati, sulla base delle numerose fonti di prova raccolte nel corso delle indagini nonché sulla base delle stesse ammissioni del deferito, i seguenti fatti:

1. il deferito, il giorno 11.04.2018, prima degli esami orali di fine corso, si recò presso il Centro Orafo "Il Tarì" di Marcianise insieme ad alcuni corsisti per scegliere un regalo a lui destinato;

2. il deferito era consapevole che la somma di denaro raccolta ed a lui destinata ammontava a € 1.140,00;

3. in suddetta occasione il deferito non trovò nulla di suo gradimento;

4. il deferito accettò di ricevere e trattenere la suddetta somma di denaro in contanti;

5. il deferito restituì la somma suddetta in data 11.6.2018.

Già sulla base di tali circostanze si ritiene comprovata la responsabilità del deferito per la violazione delle norme del Codice etico FIGC di cui al capo di incolpazione.

Infatti, anche a prescindere dal fatto che il denaro fosse destinato all'acquisto di un regalo, è opportuno evidenziare che (a) la somma ricevuta dal deferito non può ritenersi di modico valore; (b) è comunque da censurare la circostanza che il deferito si sia recato con alcuni corsisti, e prima dell'esame finale, a scegliere il dono, in quanto ciò esclude la spontaneità che dovrebbe contraddistinguere un regalo, tanto più considerando le modalità con cui i corsisti hanno inteso omaggiare gli altri docenti (che hanno ricevuto, senza sceglierli preventivamente ed a corso ormai terminato, regali di valore non superiore a 200/300 euro).

Al riguardo non risulta credibile la tesi difensiva in base alla quale il denaro sarebbe stato trattenuto dal deferito solo a titolo di "custodia" in prospettiva del futuro acquisto di un omaggio: in primo luogo perché la percezione di somme di denaro in contante è vietata indipendentemente da quale sia l'utilizzo che intenda farne il percettore; in secondo luogo perché non è credibile che in ben due mesi dalla dazione di tale somma Savarese non sia stato in grado di individuare un "omaggio" di suo gradimento da acquistare con la somma asseritamente trattenuta "in custodia"; in terzo luogo perché in base alle prove raccolte risulta che il deferito abbia restituito la somma solo dopo aver avuto sentore, perché divenuta di pubblico dominio nell'ambiente degli allenatori campani, della notizia di un esposto nei suoi confronti e del probabile avvio del procedimento disciplinare a suo carico (mostrando così di essersi avveduto che il proprio comportamento fosse stato contrario ai doveri di correttezza imposti dall'ordinamento federale) e ciò è confermato dalla richiesta al Valerio di confezionamento ed inoltro di una mail che giustificasse il suo comportamento.

Ad ulteriore conforto del fondamento dell'azione disciplinare, vale altresì osservare che:

(i) dalle dichiarazioni testimoniali raccolte dalla Procura trova conferma l'assenza della spontaneità che dovrebbe contraddistinguere un regalo viste le lamentele di molti corsisti al momento in cui gli venne chiesto di contribuire alla raccolta di fondi e che questa "prassi" del regalo al deferito (dagli atti si evince che puntualmente la "procedura del regalo" veniva riproposta in ogni corso) fosse percepita come necessaria ai fini del superamento dell'esame orale di fine corso, tanto che anche a prescindere dall'entità del regalo tale pratica, ad un

osservatore imparziale, può apparire uno strumento atto a ottenere vantaggi in modo improprio;

(ii) la deposizione del tecnico Angelo Valerio, che rappresenta una ulteriore conferma delle responsabilità del deferito per i fatti addebitatigli, è da considerarsi del tutto spontanea ed attendibile anche perché riporta avvenimenti che potrebbero nuocere a sé medesimo. Il Valerio conferma di aver deciso assieme ad altri corsisti di offrire al deferito la somma in denaro in luogo del regalo e di averla consegnata alla presenza degli altri ricevendo i ringraziamenti del Savarese senza alcun riferimento alla invocata "custodia" con cui il deferito ha inteso giustificarsi. Il Valerio conferma anche l'episodio della restituzione improvvisa delle somme a distanza di due mesi dalla dazione e conferma di aver accettato la richiesta telefonica del Savarese dell'invio di una mail preconfezionata che lo potesse sollevare dalle eventuali accuse, mail che poi fu effettivamente inoltrata dal Valerio al Savarese, salvo poi disconoscere, in sede di audizione innanzi alla Procura Federale, i fatti per come riportati in quella mail. Nella determinazione della sanzione occorre tenere conto anche del ruolo istituzionale del deferito, Vice Presidente dell'AIAC e docente di grande esperienza dei corsi di formazione, da cui derivano qualificate responsabilità sia nei confronti dell'Associazione di categoria che nei confronti della Federazione con la quale intercorre un formale rapporto professionale remunerato.

P.Q.M.

dichiara il sig. BIAGIO SAVARESE responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per 18 mesi e dell'ammenda di 5 mila euro.

Procedimento disciplinare a carico di **MICHELANGELO GUZZARDI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **MICHELANGELO GUZZARDI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 36 e 38, comma 1, delle NOIF e degli artt. 33 e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto attività di tecnico della prima squadra nel Campionato Regionale promozione anno 2016/17 – benché abilitato dal Settore Tecnico della FIGC solo con la qualifica di tecnico di base e per tutta la durata del Campionato stesso senza esserne tesserato;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei.

Ritenuto che:

- i fatti sono documentalmente comprovati;

P.Q.M.

dichiara il sig. **MICHELANGELO GUZZARDI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione **per mesi cinque**.

Procedimento disciplinare a carico di **MARIO GIANDONATO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **MARIO GIANDONATO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 5, C.G.S. e dell'art 33 e 37, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché degli artt. 36 e 38, delle NOIF per aver svolto consapevolmente e scientemente nella s/s 2017-18 attività di allenatore della prima squadra per la società ASD Palombara Calcio 1975

pur non avendo titolo, in quanto non tesserato dal Settore Tecnico;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei.

Ritenuto che:

- i fatti sono documentalmente comprovati;

P.Q.M.

dichiara il sig. **MARIO GIANDONATO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione **per mesi sei**.

Procedimento disciplinare a carico di **CARMELO CAMPAILLA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **CARMELO CAMPAILLA** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 33 e 37, comma 1, nonché all'art. 17, comma 4, del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 38, comma 1, delle NOIF per non aver versato la quota obbligatoria annuale e per aver svolto attività di allenatore, per molte gare, a favore della società Polisportiva D. Città di Roccalumera;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei;

- preso atto della memoria del deferito in data 10.9.2018 reinoltrata per mail il 19.12.2018.

Ritenuto che:

- i fatti sono documentalmente comprovati;

P.Q.M.

dichiara il sig. **CARMELO CAMPAILLA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione **per mesi tre**.

Procedimento disciplinare a carico di **VITTORIO SCAPPINI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **VITTORIO SCAPPINI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., in relazione all'art. 37, comma 1 e all'art. 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e all' art. 38, comma 1, delle NOIF per avere nella s/s 2017/18 per alcune gare, svolto attività di tecnico per la società ASD Campobello non in costanza di tesseramento per la stessa società;

- vista la memoria difensiva del 23/10/2018;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei.

Ritenuto che:

- i fatti sono documentalmente comprovati

P.Q.M.

Dichiara il sig. **VITTORIO SCAPPINI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi quattro**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIOVANNI TROPEA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **GIOVANNI TROPEA** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., in relazione all'art. 33, comma 1 e all'art. 37, comma 1, nonché dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione anche all'art.38, comma 1, delle NOIF per avere svolto attività di tecnico per la società FCD Calcio Giarre non in costanza di tesseramento per la stessa società, altresì per non aver presentato al Settore Tecnico domanda di sospensione dall'Albo oltre a non aver provveduto al

versamento delle quote annuali per alcune stagioni sportive;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi nove.

Ritenuto che:

- i fatti sono documentalmente comprovati

P.Q.M.

Dichiara il sig. **GIOVANNI TROPEA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi sette.

Procedimento disciplinare a carico di **ROSARIO CANTISANI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig **ROSARIO CANTISANI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 37, comma 1, e all'art. 35, comma 1, nonché dell'art. 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione anche all'art.38, comma 4, delle NOIF per avere svolto:

- attività dirigenziale (diversa dalla propria attribuzione) per la società ASD Junior Soccer Skills senza la necessaria sospensione dall'Albo di appartenenza;

- attività dirigenziale (diversa dalla propria attribuzione) - dopo essersi tesserato come calciatore per la società ASD Nemali Calcio 2015 – quale dirigente addetto all'arbitro in alcune partite del Campionato di Seconda Categoria, in assenza della necessaria sospensione dall'Albo di sua appartenenza;

- letta la memoria difensiva del 7.12.2018;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi nove.

Ritenuto che:

- i fatti sono documentalmente comprovati;

- che ai sensi dell'art 2 del CGS della Federazione Italiana Giuoco Calcio l'ignoranza delle norme federali non può essere invocata ad alcuno effetto dal soggetto che abbia violato le disposizioni;

P.Q.M.

Dichiara il sig. **ROSARIO CANTISANI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi otto.

Procedimento disciplinare a carico di **EUGENIO BENUZZI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig **EUGENIO BENUZZI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, perché in conferenza stampa prima dello svolgimento della gara FC Forlì – Carpeneto, proferiva dichiarazioni offensive e denigratorie nei confronti della società FC Forlì srl e dei suoi dirigenti;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi tre;

Ritenuto che:

- le dichiarazioni in questione, valutate nella loro oggettività, non appaiono raggiungere quella sufficiente soglia di lesività della reputazione della società idonea a porle al di là dei limiti del legittimo esercizio del diritto di critica;

P.Q.M.

Proscioglie il sig. **EUGENIO BENUZZI** dall'addebito disciplinare che gli è stato contestato.

Procedimento disciplinare a carico di **LIVIO DI VITANTONIO** – Collegio della Commissione

Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig **LIVIO DI VITANTONIO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, e dell'art. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle NOIF nonché dell'art 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolta:

A) nella stagione sportiva 2016/17 attività di allenatore della prima squadra della società ASD United Piane (Abruzzo) senza essere regolarmente tesserato per la società stessa;

B) nella stagione sportiva 2017/18 attività di allenatore della prima squadra della società ASD Cermignano Calcio (Abruzzo) senza essere regolarmente tesserato per la società stessa;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi nove.

Ritenuto che:

- i fatti sono documentalmente comprovati;

P.Q.M.

Dichiara il sig. **LIVIO DI VITANTONIO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi otto.

Firenze, 18 gennaio 2019

IL VICE PRESIDENTE
(Avv. Giovanni Taddei Elmi)

IL SEGRETARIO
Paolo Piani

IL PRESIDENTE
Giovanni Rivera